

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI CHARVENSOD



STATUTO

*Approvato e modificato con D.C.C. n. 33 del 05.08.2020
Aggiornato con D.C.C. n. 54 del 07.10.2020*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Fonti
- art. 2 - Principi fondamentali
- art. 3 - Finalità
- art. 4 - Programmazione e cooperazione
- art. 5 - Territorio
- art. 6 - Sede
- art. 7 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- art. 8 - Lingua francese e franco-provenzale
- art. 9 - Toponomastica

TITOLO II – FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

- art. 10 - Organi di governo
- art. 11 - Consiglio comunale
- art. 12 - Competenze del Consiglio
- art. 13 - Adunanze e convocazioni del Consiglio
- art. 14 - Funzionamento del Consiglio
- art. 15 - Consiglieri
- art. 16 - Diritti e doveri
- art. 17 - Gruppi consiliari
- art. 18 - Commissioni consiliari
- art. 19 - Nomina della Giunta
- art. 20 - Giunta comunale
- art. 21 - Competenze della Giunta
- art. 22 - Composizione della Giunta
- art. 23 - Funzionamento della Giunta
- art. 24 - Sindaco
- art. 25 - Competenze amministrative del Sindaco
- art. 26 - Competenze di vigilanza del Sindaco
- art. 27 - Ordinanze
- art. 28 - Vicesindaco
- art. 29 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del vicesindaco. Decadenza della Giunta
- art. 29 bis – Mozione di sfiducia
- art. 30 - Delegati del Sindaco

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE

- art. 31 - Segretario comunale
- art. 32 - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizio
- art. 33 - Competenze consultive del segretario e dei responsabili di servizio
- art. 34 - Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario
- art. 35 - Competenze di legalità e garanzia
- art. 36 - Organizzazione degli uffici e del personale
- art. 37 - Struttura degli uffici
- art. 38 - Personale
- art. 39 - *Albo pretorio online - Amministrazione digitale*

TITOLO IV - SERVIZI

- art. 40 - Forme di gestione

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- Art. 41 – Principi

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- art. 42 - Cooperazione
- art. 43 - Unités des Communes Valdôtaines
- art. 44 - Consorterie

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- art. 45 - Partecipazione popolare
- art. 46 - Assemblee consultive
- art. 47 - Interventi nei procedimenti
- art. 48 - Istanze
- art. 49 - Petizioni
- art. 50 - Proposte
- art. 51 - Associazioni
- art. 52 - Referendum
- art. 53 - Referendum abrogativi
- art. 54 - Referendum propositivi
- art. 55 - Referendum consultivi
- art. 56 - Accesso
- art. 57 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

- art. 58 - Statuto e sue modifiche
- art. 59 - Regolamenti

TITOLO IX – DIFENSORE CIVICO

- art. 60 - Difensore civico

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 61 - Norme transitorie
- art. 62 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI CHARVENSOD

STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1

Fonti

1. Il presente statuto è adottato in conformità alla l.r. 07.12.1998 n. 54 "Sistema delle Autonomie in Valle d'Aosta", applicativa degli artt. 5, 116, 128 e 129 della costituzione, della legge costituzionale 26.02.1948 n. 4 "Approvazione dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta" e della legge costituzionale 23.09.1993 n. 2 "Modifiche ed integrazioni agli Statuti Speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige".
2. Comune esercita le funzioni attribuitegli anche nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla L.R. 5 agosto 2014 n. 6 s.m.i.

art. 2

Principi fondamentali

1. La comunità di Charvensod, organizzata nella forma associativa del proprio Comune, costituisce l'ente locale, autonomo e democratico, che la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della costituzione e delle leggi regionali, statali e comunitarie.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con gli organi, gli istituti, i poteri e le competenze di cui al presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, finanziaria ed amministrativa nonché impositiva nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Regione e dallo Stato, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi regionali e statali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o statale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con Regione, Unité des Communes di appartenenza e comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite dalla legge.

10. Il Comune, nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
11. I rapporti tra il Comune, gli altri comuni, l'Unité des Communes e la Regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

art. 3

Finalità

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. Il governo del Comune si esercita nell'ambito del proprio territorio e dei propri interessi.
4. Il Comune con la propria azione persegue i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio per garantire alla comunità locale una migliore qualità di vita;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle consorzierie nonché la protezione ed il razionale impiego dei terreni consorziali, dei demani collettivi e degli usi civici nell'interesse delle comunità locali, con il consenso di queste ultime, promuovendo a tal fine l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle consorzierie alle esigenze delle comunità titolari;
 - f) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - g) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali, anche in collaborazione con i comuni vicini e con la Regione;
 - h) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato.
5. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con legge 30.12.1989 n. 439.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri enti sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione e complementarietà tra le diverse sfere di autonomia per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza finalizzati alle esigenze ed allo sviluppo della comunità locale.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre Nazioni, anche mediante forme di gemellaggio, nel rispetto degli accordi internazionali e delle deliberazioni regionali, attinenti ad esigenze di carattere unitario e volte ad assicurare il coordinamento delle attività svolte con quelle dello Stato, delle altre Regioni, dell'Unione Europea, delle organizzazioni e delle comunità di altre Nazioni.

Art. 5

Territorio

1. Il territorio del Comune, risultante dal piano topografico ex art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, si estende per kmq. 25,95 e confina con i comuni di Aosta, Pollein, Brissogne, Cogne e Gressan.

Art. 6

Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici, è sito in località Capoluogo n. 1. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono di norma nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi ed al di fuori del territorio comunale.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 7

Stemma, gonfalone, fascia e bandiere

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Charvensod nonché con lo stemma approvato con dpgr 21 dicembre 1988, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con dpgr 21 dicembre 1988, giusta bozzetto allegato sub B.
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. Nelle ricorrenze previste dalla legge la bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 8

Lingua francese e franco-provenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti e gli altri atti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana, assegnando pari dignità alle due lingue.
A richiesta degli interessati i documenti ed i certificati sono redatti in lingua italiana o francese
5. Gli interventi in franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 9

Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 10

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il vicesindaco.
2. Il Sindaco, il vicesindaco ed i consiglieri vengono eletti ai sensi della legge regionale.

Art. 11

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità locale, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge regionale.
4. Il Sindaco presiede il Consiglio.
5. I consiglieri comunali possono accedere liberamente agli atti del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
6. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Ferme restando le diverse ed ulteriori competenze attribuitegli da leggi e regolamenti regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali, il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
 - a) esame della condizione degli eletti;
 - b) approvazione degli indirizzi generali di governo;
 - c) elezione della Commissione elettorale comunale;
 - d) statuto del Comune;
 - e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;
 - f) statuto delle aziende speciali;
 - g) regolamento del Consiglio;
 - h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;
 - i) rendiconto della gestione;
 - j) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;
 - k) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;
 - l) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - m) adozione dei piani territoriali e urbanistici;
 - n) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;
 - o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;
 - p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;
 - q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;
 - r) approvazione di convenzioni;
 - s) partecipazione a società di capitali.

Art. 13
Adunanze e convocazioni del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.
4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta convocata in sessione ordinaria, 3 giorni prima di quella convocata in sessione straordinaria. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno 24 ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di 4 consiglieri o del 10% del corpo elettorale.
6. Nel caso in cui 4 consiglieri assegnati od il 10% del corpo elettorale lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 14
Funzionamento del Consiglio

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del Consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto del precedente art. 8 comma 3, 4 e 5.
4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento di almeno otto componenti del Consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti e fra i votanti.
7. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervengano almeno 5 componenti del Consiglio, ad eccezione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto che richiedono il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 4.
8. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato.
9. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 15

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 16

Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il Sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, almeno 48 ore prima della seduta, dei documenti relativi alle questioni stesse, salvo i casi di convocazioni d'urgenza e di punti successivamente iscritti con procedura d'urgenza ad un precedente ordine del giorno, per i quali il deposito deve avvenire almeno 24 ore prima della convocazione. Gli atti saranno visibili nell'orario d'ufficio al pubblico non computando le ore dei giorni non lavorativi.
5. I regolamenti comunali possono stabilire termini diversi per il deposito dei documenti relativi a questioni di particolare importanza.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il Sindaco ed il vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo Consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capi-gruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni determinandone le competenze ed i poteri.

Art. 19

Nomina della Giunta

1. La Giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata dal Sindaco, con provvedimento scritto, entro i termini previsti dalla legge.
2. Il Sindaco deve dare entro venti giorni adeguata comunicazione della formazione della Giunta al Consiglio.

Art. 20

Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 21

Competenze della Giunta

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa la Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politici e amministrativi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale. Adotta altresì tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.
4. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) approva progetti e programmi che comportano autorizzazioni di spesa di importo fino a 60.000 euro complessivi;
 - d) approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
 - e) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - f) nel rispetto delle norme di legge vigenti individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere non rientranti nella competenza del segretario o dei responsabili dei servizi;
 - g) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - i) esercita funzioni delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione;
 - j) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
 - l) può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
5. La Giunta può svolgere funzioni di gestione amministrativo-contabile di quote di bilancio nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di legge vigenti.

Art. 22

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco, che assume di diritto la carica di Assessore, e da massimo n. 5 Assessori che siano Consiglieri., fermo restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del comma 1) dell'art. 22 della l.r. 54/1998 e s.m.i. In caso di assenza od impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco.
2. Nella Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincente siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30% degli eletti, salvo il caso in cui

almeno un appartenente del genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vice Sindaco;

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta;

4. Il Sindaco, con provvedimento motivato, comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, o comunque entro trenta giorni, può revocare uno o più Assessori.

5. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal Sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, entro trenta giorni.

6. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.

7. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco. In caso di assenza od impedimento di entrambi la Giunta è presieduta da un assessore delegato dal Sindaco.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.

4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della Giunta.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. La Giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.

Art. 24

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, dura in carica 5 anni, ed è membro di diritto del Consiglio e della Giunta comunale.

1bis. Chi ha ricoperto per tre mandati esecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella del Vicesindaco o di assessore. E' consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."

2bis. Il Sindaco ha la facoltà di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma del relativo Comune: le caratteristiche del distintivo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio Permanente degli enti locali (CPEL).

3. Il Sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.

4. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.

5. Il Sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.

6. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 25
Competenze amministrative del Sindaco

1. Il Sindaco esercita le seguenti competenze:

- a) rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
- b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti;
- c) presiede il Consiglio e la Giunta comunale;
- d) coordina l'attività dei singoli assessori cui può delegare, nel rispetto delle norme di legge vigenti, propri poteri ed attribuzioni;
- e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa degli assessori delegati;
- f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dalla legge regionale;
- g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina i rappresentanti del Comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
- i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- j) può delegare propri poteri ed attribuzioni ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
- k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la Giunta;
- l) può definire accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto di atti o provvedimenti aventi discrezionalità politica;
- m) convoca i comizi dei referendum previsti nello statuto;
- n) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti finalizzati all'attuazione di leggi o regolamenti; in particolare in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- o) nei casi di impedimento o incompetenza dei responsabili dei servizi rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- p) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
- q) comunica al Consiglio la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
- r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 50, a coordinare ed organizzare gli o-rari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- s) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- t) qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, provvede, sentiti i capigruppo consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine alle nomine con proprio atto da comunicare al Consiglio nella prima adunanza successiva;
- u) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune;
- v) partecipa al Consiglio permanente degli enti locali ed al Conseil de la Plaine d'Aoste;
- w) stipula i contratti rogati dal segretario comunale.
- x) è membro della Giunta dell'Unité des Communes di appartenenza;

2. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale del governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite da leggi dello Stato.

3. I provvedimenti adottati dal Sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 26
Competenze di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) compie atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni di cui l'ente fa parte, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente tramite i legali rappresentanti delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 27
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 28
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del Consiglio e della Giunta comunale.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 24 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il Sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 29
Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco o del vicesindaco. Decadenza della Giunta.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto questi è sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 3, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30, comma 1.
5. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

e del Vicesindaco eletti la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

- 5bis. Il Sindaco, qualora sia eletto nella condizione di cui all'articolo 56, comma 3, della l.r. 4/1995, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Vicesindaco, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
 7. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta.

Art. 29 bis **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3.

Art. 30 **Delegati del Sindaco**

1. Il Sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni componente del Consiglio, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il Sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il Sindaco può revocare o modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al Consiglio.

TITOLO III **UFFICI DEL COMUNE**

Art. 31 **Segretario comunale**

1. La nomina e la revoca del Segretario devono essere attuati in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 10/2015 "Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6"
2. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto di lavoro, assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, in attuazione delle disposizioni di legge, dello statuto e del decreto del Sindaco Capofila concernente il conferimento di incarico di Segretario e adempimenti connessi e da quanto previsto dal regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica della Conferenza dei Sindaci che ne riferisce alle rispettive Giunte.

5. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 32

Competenze gestionali del segretario e dei responsabili di servizi

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del Consiglio ed in attuazione delle direttive della Conferenza dei Sindaci con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.

2. Al segretario comunale ed ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna ed in particolare:

- a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, in base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) ordinazione forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla Giunta;
- c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
- d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
- e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali, dei certificati di regolare esecuzione e di collaudo degli appalti di lavori od opere pubbliche;
- f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
- g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
- h) attestazioni, certificazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
- i) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
- j) presidenza delle commissioni di gara;
- k) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
- l) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;

Art. 33

Competenze consultive del segretario e dei responsabili di servizio

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.

2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, ai consiglieri ed agli assessori.

3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.

Art. 34

Competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento del segretario

1. Il segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35
Competenze di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento.
2. Il segretario comunale è Responsabile per la trasparenza ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e Responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 36
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune adotta i principi dettati dalle leggi regionali vigenti in materia di sistema di autonomia e di riorganizzazione tramite un'attività per obiettivi che si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La Giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

Art. 37
Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del Comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 38
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Art. 39
Albo pretorio online – Amministrazione digitale

1. In applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i. e dell'art. 54, comma 4bis del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. è istituito l'Albo pretorio online.

2. Tale servizio sostituisce quello reso mediante la pubblicazione di atti cartacei negli spazi dell'Albo pretorio cartaceo.
3. Il sito web istituzionale dell'Amministrazione soddisfa i requisiti tecnici e giuridici imposti dalla normativa vigente in materia di accessibilità ed usabilità dei siti web delle pubbliche amministrazioni. L'Albo online, pertanto, essendo attivato nel suo ambito, garantisce a tutti, anche alle persone diversamente abili, l'accesso e la consultazione dei documenti in esso pubblicati.
4. La responsabilità della pubblicazione degli atti e documenti è attribuita ad ogni ufficio che emette gli atti da pubblicare o che riceve la richiesta di pubblicazione da enti e/o organismi esterni.
5. La responsabilità dei contenuti degli atti e dei documenti soggetti a registrazione è totalmente degli uffici che li producono, ovvero degli enti o organismi esterni che ne richiedono la pubblicazione all'Albo online dell'Amministrazione.
6. Gli atti e i documenti pubblicati all'Albo online sono documenti informatici e, pertanto, sono archiviati e conservati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di archiviazione ottica sostitutiva e conservazione digitale.
7. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'utilizzo di mezzi informatici e telematici nella gestione dei procedimenti amministrativi perseguendo finalità di semplificazione per cittadini, professionisti e imprese, riduzione dei costi, snellimento dell'attività amministrativa.
8. L'Amministrazione prevede l'informatizzazione come strumento ordinario per la gestione dei procedimenti amministrativi ove possibile in tutte le sue fasi.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 40 Forme di gestione

1. Il Comune assicura l'erogazione dei servizi anche in forma associata ai sensi della legge regionale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge, sulla base della valutazione delle istanze, richieste o proposte presentate dagli utenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO – CONTABILE

Art. 41 Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla legge 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 42 Cooperazione

1. L'attività del Comune diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni, gli accordi di programma e le altre forme previste dalla legge.

Art. 43 Unités des Communes valdôtaines

1. Il comune esercita le funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale per il tramite dell'Unités des communes valdôtaine di appartenenza così come disciplinato dal Capo III della L.R. 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)

Art. 44 Consorterie

1. Il Comune adotta intese con le consorterie esistenti sul suo territorio per tutelare la proprietà collettiva e favorirne il migliore impiego nell'interesse della comunità locale.
2. Qualora le consorterie storicamente riconosciute non siano attive oppure, per il ridotto numero dei consortisti e per scarsa consistenza economica, non siano più in grado di assicurare una propria autonoma gestione sono amministrate dal Comune nel cui territorio sono situati i beni consortili o la maggior parte dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 l.r. 5.4.1973 n. 14.
3. In tale caso il Consiglio comunale provvede all'amministrazione della consorteria mediante proprie deliberazioni mentre il Sindaco ha competenza esecutiva, adotta gli atti conservativi od urgenti ed ha poteri di rappresentanza processuale e sostanziale.
4. La Giunta comunale esprime i pareri previsti dall'art. 1 della l.r. 5.4.1973 n. 14, entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Il Consiglio comunale può costituire un'apposita commissione per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei demani collettivi, usi civici e terreni consortili siti nel Comune.

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45 Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare garantendo e promuovendo forme associative. Al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza della propria attività incentiva l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
2. Il Comune regolamenta forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano, anche preventivamente, l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi.
3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione di organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.

4. Il regolamento del procedimento amministrativo individua i procedimenti relativi all'adozione di atti fondamentali del Comune e ne disciplina idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previste da leggi o regolamenti.
5. Il Comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. L'ente favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 46

Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del Comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal Sindaco, su proposta di 5 consiglieri o del 10% del corpo elettorale, entro 45 giorni.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate agli interessati, qualora le questioni da trattarsi riguardino parti specifiche del territorio comunale. In tale caso le assemblee sono convocate dal Sindaco.

Art. 47

Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge regionale vigente e dei regolamenti comunali.
3. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. La Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto di provvedimenti aventi discrezionalità di tipo politico.

Art. 48

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati, le consorzierie e gli altri interessati possono rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal Sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 49

Petizioni

1. Tutti i cittadini anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale e di Comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Le relative procedure, i casi di irricevibilità, i tempi e le forme di pubblicità sono stabiliti dal regolamento del Consiglio. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

3. In difetto ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in Consiglio. Il Sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla richiesta.

4. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza

Art. 50 Proposte

1. Il 10% del corpo elettorale può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro trenta giorni dalla presentazione della stessa a cura del Sindaco all'organo competente, con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.

3. Tra il Comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 51 Associazioni

1. Il Comune valorizza gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.

2. Il Consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

Art. 52 Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materie indicate nel comma 3.

2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Non possono indirsi referendum sulle seguenti materie:

- Statuto
- Istituzione ed ordinamento dei tributi e disciplina delle tariffe
- Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni
- Stato giuridico e assunzioni del personale
- Bilancio e rendiconto, assunzioni di mutui ed emissione di prestiti
- Espropriazione per pubblica utilità
- Esecuzione di norme statali o regionali che implicano attività amministrativa vincolata
- Pianificazione urbanistica e strumenti connessi.

4. Il referendum può essere promosso:

- a) dalla Giunta comunale;
- b) da 8 consiglieri comunali;
- c) dal 20% del corpo elettorale.

5. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio comunale, previo parere espresso dal segretario comunale e dal difensore civico. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.

6. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.

7. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

8. I risultati verranno proclamati dal Sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
9. Il regolamento disciplina i termini e le modalità per la raccolta delle sottoscrizioni e per l'organizzazione delle consultazioni.

Art. 53
Referendum abrogativi

1. I referendum abrogativi possono essere proposti solo sugli atti della Giunta e del Consiglio, con le limitazioni previste al comma 3 del precedente articolo 52.
2. I referendum sono approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 54
Referendum propositivi

1. I referendum propositivi sono approvati quando partecipa alla consultazione almeno il 35% degli elettori del Comune e quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti e comunque di almeno il 28% degli elettori.
2. Qualora un referendum propositivo sia approvato, la proclamazione del risultato da parte del Sindaco rende efficace ed attuabile il dispositivo della proposta.

Art. 55
Referendum consultivi

1. I referendum consultivi sono approvati quando partecipa alla consultazione almeno il 35% degli elettori del Comune e quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti e comunque di almeno il 28% degli elettori.
2. In caso di esito positivo, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum
3. Il mancato recepimento dei risultati dei referendum consultivi è deliberato, con motivazione adeguata, dalla maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Art. 56
Accesso

1. Al fine di rendere effettiva la loro partecipazione all'attività dell'amministrazione, ai cittadini singoli od associati, è garantito il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento. In nessun caso la tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e dell'ordine pubblico locale o la necessità di norme regolamentari potranno essere utilizzate per negare l'accesso a documenti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per tutelare le proprie posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 57
Informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici.
2. L'ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la conoscenza degli atti.
3. La comunicazione deve essere esatta, tempestiva, completa ed adeguata all'eventuale indeterminatezza dei destinatari.

4. La Giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo Stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 58 Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 10% del corpo elettorale per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 50, fermo restando quanto disciplinato dagli artt.53, 54 e 55.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale secondo la legge regionale.
4. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta Regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 59 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del Comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 50.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 54 e 55.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti, prima della loro entrata in vigore, sono pubblicati nell'albo comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

Art. 60 Difensore civico

1. Il Comune partecipa all'istituzione di un ufficio di difensore civico a livello regionale o intercomunale.

TITOLO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61
Norme transitorie

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 62
Norme finali

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO A
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE